

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEI CITTADINI VOLONTARI DEL QUARTIERE GOLESE

TITOLO I – REGOLE GENERALI

Art. 1 - Materia del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio dei cittadini volontari del quartiere Golese, al fine di assicurare il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei consiglieri delle loro attribuzioni.

Art. 2 - Interpretazione

1. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dal presente regolamento e dalle altre norme, la decisione è adottata dal Coordinatore, sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa di cui sopra, salvo appello seduta stante al consiglio che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, qualora il provvedimento sia contestato da taluno dei consiglieri.

Art. 3 - Definizioni

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) numero legale: è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;

b) diversi tipi di maggioranza:

1. per maggioranza semplice si intende la metà più uno dei consiglieri presenti in aula;

2. per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei consiglieri in carica o assegnati;

3. per maggioranza qualificata si intende i due terzi dei consiglieri in carica o assegnati;

c) ordine del giorno: elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione ovvero concordati dai consiglieri in precedenza;

d) aggiornamento della seduta: è il rinvio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno a una riunione successiva;

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DEI CITTADINI VOLONTARI

Capo I – Adunanze del consiglio

Art. 4 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede assegnata dal Comune di Parma, in apposita sala.

2. Su proposta di ciascun consigliere approvata a maggioranza si può stabilire che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede assegnata, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della sede stessa, oppure sussistano altre ragioni di carattere sociale che facciano ritenere opportuna la presenza del consiglio nei luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.

Capo II – Coordinatore – Coordinatore Vicario

Art. 5 - Il Coordinatore del Consiglio dei Cittadini Volontari

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Coordinatore si ispira a criteri di imparzialità e garanzia intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri. Assume le iniziative necessarie affinché il consiglio eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dal regolamento e dà attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli è demandato dal consiglio
2. Il Coordinatore convoca e presiede il consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dal presente regolamento.
3. Il Coordinatore o chi ne fa le veci in particolare:
 - a) rappresenta il consiglio
 - b) dirige i lavori del consiglio assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
 - c) fissa la data delle riunioni del consiglio, previa consultazione con i consiglieri;
 - e) proclama il risultato delle votazioni
 - f) assicura il buon andamento dei lavori del consiglio facendo osservare il regolamento.
 - g) si impegna a divulgare ogni comunicazione pervenutagli

Art. 6 - Il Coordinatore Vicario del Consiglio dei Cittadini Volontari

1. Il Coordinatore Vicario collabora con il Coordinatore nell'esercizio delle funzioni di organizzazione dei lavori del consiglio.
2. Il Coordinatore Vicario sostituisce il Coordinatore in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione e la presidenza del consiglio, in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di momentanea assenza nel corso delle adunanze.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza, decesso, revoca del Coordinatore il Coordinatore Vicario rimane in carica fino all'elezione del nuovo Coordinatore

Art. 7 - Durata in carica e cessazione del Coordinatore e del Coordinatore Vicario del Consiglio

1. Il Coordinatore e il Coordinatore Vicario durano in carica per mesi tre dal giorno della loro rispettiva designazione o fino alla loro decadenza per effetto di revoca o per dimissioni o per impedimento. Al termine del mandato il Consiglio procede ad una nuova votazione
2. Il Coordinatore può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due/quinti) dei consiglieri e votata a maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia va motivata

TITOLO III – LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DEI CITTADINI VOLONTARI

Art. 8 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria almeno una volta al mese. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza

Art. 9 – Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio ne costituisce l'ordine del giorno.

Art. 10- Compiti e poteri del Coordinatore del CCV

Il Coordinatore provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.

Art. 11 - Comportamento dei consiglieri del CCV

I consiglieri nella discussione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, tenuto conto delle competenze assegnate al Consiglio dei Cittadini volontari.

Art. 12- Comportamento del pubblico

Il pubblico che assiste alle adunanze deve tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio. In ogni caso è soggetto

all'osservanza delle norme che regolano il comportamento dei consiglieri salvo tutto quanto sia relativo alla espressione del voto.

Art. 13 - Esito delle votazioni

1. Ogni deliberazione del consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
3. Per la validità delle adunanze consiliari occorre l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
- 5 Il consiglio delibera a maggioranza salvo il caso di modifica del regolamento per il quale è richiesta la maggioranza qualificata
5. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale.

Per quanto non previsto dalle norme di sopra disciplina si rimanda a quelle previste dal regolamento comunale.